

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

in persona del Giudice dott. , nel procedimento iscritto al n. dell'anno
del Ruolo Generale vertente

TRA

E

Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.L. 19.5.2020 n. 34 (conv., con modificazioni, nella Legge 17.7.2020 n. 77) e sciogliendo la riserva; ritenuto che, alla luce delle eccezioni di merito sollevate in atto di opposizione, non ricorrono i presupposti, di cui all'art. 648 c.p.c, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

rilevato che in atti non vi è prova dell'esperimento della procedura di mediazione, necessaria ex art. 5 comma 1 bis (da leggere in combinato disposto con il comma 4 lett. a dello stesso articolo) del D.lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013, tenuto conto dell'oggetto del giudizio;

osservato che <*nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta>*> (Cass. Sez. Un. 18.9.2020 n. 19596);

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. . . /2020 del Tribunale di Palermo formulata dalla società opposta;
assegna alla società opposta il termine di giorni quindici, dal ricevimento della comunicazione della presente ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia la causa all'udienza del 2.3.2022, ore 09.15.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 16/09/2021

Il Giudice

Dott.

Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor [REDACTED], in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.